

ADEMPIMENTO IN PRATICA***Riduzione dei termini di accertamento con pagamenti tracciabili***di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

In favore delle partite Iva che utilizzano **mezzi elettronici** per **documentare** le operazioni effettuate e per **incassare** i relativi corrispettivi, nonché per effettuare i **pagamenti**, è previsto un **regime premiale** che determina la **riduzione di 2 anni dei termini di accertamento**.

La possibilità di usufruire dello “sconto” accertativo è condizionata alla **comunicazione**, nel **modello Redditi**, del **possesso dei presupposti nel periodo d'imposta di riferimento**, mediante la **barratura** di una specifica casella presente nel **quadro RS**.

Codice fiscale		Mod. N.	
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	<input type="checkbox"/>
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	<input type="checkbox"/>
Aiuti di Stato			
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	<input type="checkbox"/>

La **mancata indicazione** nel modello dichiarativo **compromette l'accesso al regime premiale**, anche in presenza dei relativi presupposti.

Sono interessati al beneficio in rassegna, tutti i soggetti passivi titolati di **reddito d'impresa** e di **lavoro autonomo**.

I **termini di accertamento oggetto di riduzione** sono previsti:

- dall'[articolo 57, comma 1, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui **gli avvisi relativi a rettifiche** o accertamenti della **dichiarazione Iva annuale** previsti dagli [articoli 54 e 55, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
- dall'[articolo 43, comma 1, D.P.R. 633/1973](#), secondo cui **gli avvisi relativi alle rettifiche** o accertamenti delle **imposte sui redditi** devono essere notificati, a pena di decadenza, **entro il 31.12 del quinto anno successivo** a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Perciò, **la riduzione di 2 anni accorcia i termini di accertamento al 31.12 del terzo anno successivo** a quello in cui è stata **presentata la dichiarazione**.

I **requisiti per accedere al regime premiale** sono i seguenti:

- documentazione delle operazioni effettuate mediante **fattura elettronica tramite Sdl** (sia per obbligo che per scelta) oppure documento commerciale con **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** all'Agenzia delle entrate dei corrispettivi giornalieri;
- **tracciabilità** di tutti i **pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro**.

Resta fermo che la **riduzione biennale del termine di accertamento** spetta anche nel caso in cui l'impresa o il professionista riceva **fatture cartacee** per acquisti da un contribuente **forfetario**, ovvero da un **soggetto Ue**.



La tracciabilità è garantita quando il **pagamento è effettuato** o ricevuto mediante:

- **bonifico** bancario o postale;
- **carta di credito**;
- **assegno** bancario, circolare o postale;
- **ricevuta bancaria** (RIBA);
- **Mav**.


È dunque sufficiente effettuare o ricevere **anche solo un pagamento in contanti**, o comunque mediante mezzi diversi da quelli sopra individuati, per un importo superiore a 500 euro per **compromettere** l'accesso al regime premiale.

Per beneficiare della riduzione biennale del termine di accertamento, in presenza delle condizioni previste, con riferimento al **periodo d'imposta 2022**, è necessario **barrare** la specifica **casella** presente:

- nel rigo **RS136** del modello Redditi 2023 PF o SP;

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	
Aiuti di Stato		
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	
Comunicazione dei		

- nel rigo **RS269** del modello Redditi 2023 SC.

Codice fiscale	<input type="text"/>	Mod. N.	<input type="text"/>
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza		

La **mancata comunicazione** nel modello Redditi della sussistenza dei presupposti **comporta l'inapplicabilità della riduzione dei termini di accertamento**.

Con particolare riguardo ai **contribuenti forfettari**, è giusto il caso di ricordare che è previsto uno **specifico regime premiale** che determina la **riduzione di un anno** dei termini di accertamento ai fini delle imposte sul reddito, ai sensi dell'[articolo 43 D.P.R. 43/1973](#), la cui applicazione è esclusivamente **subordinata all'emissione di fatture elettroniche tramite Sdl** (e non alla tracciabilità dei pagamenti). Si ritiene, tuttavia, che anche i forfettari possano beneficiare della **maggior riduzione biennale dei termini** di accertamento, laddove abbiano rispettato **anche** la condizione relativa alla **tracciabilità dei pagamenti**; in tal caso diventa obbligatoria la **barratura** della specifica casella del quadro RS.